On.le Commissione Tributaria Provinciale di Milano

RICORSO

La società **ALFA S.p.a.**, Casalpusterlengo via Lombardia n.1, c.f. 0000000000000 in persona del proprio legale rappresentante Sig Mario Rossi (codice fiscale RSSMRA61A01F205U) nato a Milano (MI) e residente a Milano in via Ariosto n.20, rappresentata e difesa – giusta procura apposta a margine del presente atto – dall'avv. Donato Jacopo (codice fiscale: DNTJCP92B19G628U) e dall' avv. Boarin Giulia (codice fiscale: BRNGLI91P44C933W), iscritti all'Albo di Milano, con studio in Castellanza, c.so Matteotti n.22 presso il quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del giudizio.

- ricorrente

nei confronti

dell'**Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano**, in persona del Direttore pro-tempore

-resistente

avverso

l'avviso di accertamento n. T9T000000001 relativo a IRES e IRAP per l'anno 2006 notificato in data 02/01/2011.

FATTO

La Società Alfa s.p.a., con gli avv. Giulia Boarin e Jacopo Donato:

- esaminato il provvedimento impositivo sopra indicato;
- considerato che con tale atto l'Ente impositore provvede a rettificare in aumento la dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP della Società per € 292.717,00 e ad applicare una sanzione di € 109.037,00 per presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato in relazione alle seguenti contestazioni:
 - a) indebita deduzione di quate di accantonamento al fondo: VIOLAZIONE DELL'ART.105, CO.1 TUIR con recupero a tassazione dell'importo di € 190.717,00
 - b) indebita deduzione di spese di sponsorizzazione per difetto di inerenza con recupero a tassazione di € 102.000,00
- valutati i motivi addotti a giustificazione dell'intervento correttivo erariale;
- visti gli artt. 18 e segg. del D.Lgs. 546/1992 e ss.mm.;

RICORRE

PROCURA

Io sottoscritto, Sig. Mario Rossi (c.f. RSSMRA61A01F205U), in qualità di legale rappresentante della Alfa S.p.a. (c.f. 000000000000) con sede legale in Casalpusterlengo via Lombardia n.1

Delego gli Aw. Donato Jacopo e Boarin Giulia a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in qualunque ulteriore grado e fase, anche di opposizione, di appello o di esequzione, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, in ordine al mandato, comprese quelle di transigere, proporre altresì impugnazioni incidentali, domande riconvenzionali, procedere ad integrazioni di contraddittorio e a chiamate di terzi a rilievo o a garanzia, fare ed accettare rinunce agli atti, nonché farsi sostituire da altri procuratori.

Ai fini sopra elencati, preso atto ed essendo stato edotto di quanto stabilito dal D. Igs 196/2003 (C.D. codice della privacy) ed in particolare dei diritti previsti dall'art. 7, dichiaro di prestare il consenso richiesto dall'art. 23 al trattamento dei dati allo studio legale degli Avv. Donato Jacopo e Boarin Giulia e/o a soggetti da questi incaricati nell'ambito di quanto utile e/o necessario alla tutela dei diritti connessi presupposti e dipendenti dal presente procedimento.

Eleggo domicilio presso il loro studio a Castellanza in C.so Matteotti n.22.

Mus Faun Jacops Donto avverso l'**avviso di accertamento** n. **T9T000000001** notificato il 02/01/2011 per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. MANCATA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTI PREVISTI DALL'ART.42 DEL D.P.R. 600/73

L'atto impugnato è illegittimo per il seguente motivo.

Ai sensi del'art. 42/3 del D.P.R. 600/73, che indica come causa di nullità la mancata allegazione dei documenti previsti al co.2, l'avviso di accertamento risulta dunque essere privo dei seguenti documenti:

- Circolare n° 42/E del 6/07/2007 dell'Agenzia delle Entrate
- Contratto di sponsorizzazione stipulato con la società Gamma in data 21/02/2006
- Bilancio della società Alfa Spa relativo all'esercizio 2006

2. INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DEL FONDO INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA

La contestazione n°1 (indebita deduzione di quote di accantonamento al fondo) risulta essere priva di fondamento in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 giugno 2009 n. 13506, confermata di recente dalla sentenza n. 8134/2011, ha affermato che gli accantonamenti per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia (fra cui l'indennità suppletiva di clientela) sono deducibili per competenza nell'esercizio di imputazione a Conto Economico, cambiando l'orientamento precedente richiamato dallo stesso avviso di accertamento ed espresso dalla circolare n°42/E del 6/07/2007 dell'Agenzia delle Entrate (<u>in allegato</u>). La sentenza dell'11 giugno 2009 denota infatti come "tutti gli accantonamenti per rischi (...) contemplano spese di carattere aleatorio senza che, per questo, se ne possa desumere, contra legem, l'indeducibilità".

Inoltre, la RIS n.59/E del 9 aprile 2004 (<u>in allegato</u>) specifica come l'accantonamento per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia si componga di tre distinti elementi: indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica. Con riferimento alla deducibilità di questi si esprime nel seguente modo: "Appare evidente, quindi, come gli accantonamenti a fondi del passivo per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia (...) rientrano nel tassativo novero degli accantonamenti per i quali è riconosciuta rilevanza fiscale, essendo sostanzialmente equiparati a quelli di quiescenza e previdenza".

3. INFONDATEZZA DELLA CONTESTAZIONE RELATIVA ALLA DEDUZIONE DI SPESE DI SPONSORIZZAZIONE

La contestazione n°2 (indebita deduzione di spese di sponsorizzazione per difetto di inerenza) risulta essere priva di fondamento in quanto la Corte di Cassazione con la Sentenza del 27/04/2012 n. 6548, ha riconosciuto che la deducibilità di un costo non comporta che esso sia stato necessariamente sostenuto per ottenere una ben pretesa e determinata componente attiva di reddito, é invece sufficiente che esso sia

correlato, in senso ampio, all'impresa, cioè che svolga un'attività potenzialmente idonea a produrre utili: "l'inerenza, ai fini fiscali, dei costi della sponsorizzazione all'attività d'impresa, qualora lo sponsor sia lo steso titolare del marchio o il produttore del bene da promuovere, non pare seriamente dubitabile. In siffatta ipotesi, è, invero, di chiara evidenza che la pubblicizzazione del marchio o del prodotto si traducono innegabilmente in un potenziale vantaggio economico diretto per l'impresa sponsorizzante, potendone derivare, in conseguenza, un incremento della propria attività commerciale." Infatti tali spese di sponsorizzazione hanno prodotto un ritorno di immagine del marchio della società Alfa, e dunque, hanno incrementato le vendite dei prodotti di quest'ultima. In conclusione secondo l'interpretazione attualmente adottata dalla Corte di Cassazione le spese di sponsorizzazione possono essere dedotte in quanto inerenti all'attività dell'impresa perché finalizzate alla produzione di utili. L'inerenza di una spesa è infatti indipendente da qualsivoglia giudizio di merito concernente il settore di appartenenza dell'impresa.

P.Q.M.

il ricorrente, come sopra rappresentato,

CHIEDE

- a) in via pregiudiziale la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. T9T00000001 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano-Ufficio Controlli, menzionato in epigrafe;
- b) in via principale la nullità del medesimo;
- c) in primo subordine dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle contestazioni riportate nel medesimo.

Con rifusione di spese ed onorari di causa.

Il ricorrente indica sin d'ora l'elenco degli atti e dei documenti (in allegato) che saranno depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio del ricorrente (ex art. 22, D.Lgs. 546/1992):

- 1. Circolare n.42/E del 6/07/2007
- 2. Ris n.59/E del 9/04/2004
- 3. Istanza di trattazione in pubblica udienza

AVV. BOARIN GIULIA

Mus Frun

AVV.DONATO JACOPO

Jacops Donto

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis, D.P.R. 30/05/2002, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 292.717,00, con pagamento del contributo unificato in misura pari a € 109.037,00.

Il ricorrente dichiara, altresì di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo email jacopo.donato@hotmail.it.

Castellanza, lì 17/05/2013

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

I sottoscritti Avv. Donato Jacopo e Boarin Giulia, in qualità di difensori abilitati della Società Alfa S.P.A. nella presente controversia, attestano, ai sensi dell'art. 22, co. 3, del D.Lgs. 546/1992, che questo ricorso è conforme all'originale consegnato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano in data 17/05/2013.

AVV.BOARIN GIULIA

MUG Frun

AVV.DONATO JACOPO

Jacops Donto